**VADEMECUM - QUESITI - CIRCA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 5 “MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTI COVID-19 PER I SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ASSISTITE” DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1 “ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.**

L'art. 5 del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n.1, prevede che sono abilitati a prestare il consenso informato:

1. **gli interessati da soli in caso siano capaci** (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti);

2. **gli interessati in caso di limitazione della capacità naturale assistiti da amministratore di sostegno, tutore o curatore**;

3**. l'amministratore di sostegno e tutore** **in caso di sostituzione necessaria nelle scelte mediche stabilita nel decreto di nomina o in decreti integrativi successivi**;

4. **il fiduciario designato dalla persona** (articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219);

5. i **direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati di questi ultimi, in caso di: A) incapacità naturale degli interessati privi di sostegno e tutela; B) irreperibilità dell’amministratore di sostegno o tutore (qualora non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore).**

Quindi, in estrema sintesi, i responsabili delle strutture dovranno orientarsi distinguendo quattro casi:

a) **Soggetto capace con riferimento a decisioni in ambito sanitario (anche con ads e sempre per il soggetto inabilitato)**: il consenso va chiesto direttamente al soggetto;

b) **Soggetto incapace al quale è già nominato tutore/ads**: va contattato il tutore o l’ads che esprimeranno il consenso ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 1/2021 e **comunque nel rispetto dell’articolo 3 della legge 219/2017**. Vanno verificate le DAT ed acquisite informazioni dal contesto famigliare di riferimento, e, se non emergono criticità, si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore sono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, **che devono procedere (autonomamente) nell’espressione del consenso**

c) **Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile) ma con familiari/parenti reperibili e disponibili**: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell’espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso. Va accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata. Vanno verificate le Dat (se presenti) e sentiti (sempre)i familiari indicati dal comma 3 dell’art.5:

- **se tutti i soggetti coinvolti concordano** si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. In tal caso non serve alcuna convalida del consenso da parte del GT.

- **Se i parenti si oppongono,** il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, **può ricorrere al giudice tutelare**. In questo caso il direttore sanitario non può manifestare il consenso e deve agire ex art. 3 comma 5 della legge 219/2017 e non si ricorre alla procedura di convalida di un consenso

d) **Soggetto incapace privo di tutore/ads (o tutore/ads irreperibile) e con familiari/parenti irreperibili o indisponibili**:

il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell’espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimerlo e dando atto del fatto che i familiari siano irreperibili o indisponibili, accertando e documentando, altresì, che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata

**In questo caso occorre chiedere convalida al giudice tutelare.**

Più nel dettaglio si precisa che:

1) Se il soggetto è incapace ed è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno il responsabile della struttura deve cercare per almeno 48 ore il tutore/ads dando atto delle ricerche effettuate. Se il tutore/ads è reperibile spetta a lui esprimere il consenso. Se il tutore/ads è irreperibile per 48 ore, il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato, assume *ex lege* la funzione di amministratore di sostegno dell’interessato.

2) In tale caso il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato NON è un amministratore di sostegno, non deve prestare giuramento né deve rendicontare la sua attività gestoria che si riduce alla prestazione del consenso per la vaccinazione anti COVID-19.

3) I familiari sono da sentire sempre ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.L. 1/2021, "**ove già noti"**: vanno sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti più prossimi entro il terzo grado, prima di prestare il consenso.

 Va riportato l’esito del colloquio e la volontà espressa dal prossimo congiunto.

4) Il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, **non possono esprimere il consenso in difformità della volontà dell’interessato (**espressa di persona, ove possibile, oppure nelle Dat). Qualora difettino volontà attuali o anticipate, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso in difformità da quella dei familiari.

5) Qualora non sia stato nominato alcun tutore o ads, e in assenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento e di irreperibilità o in mancanza dei parenti (comma 5), il consenso al trattamento vaccinale viene sottoscritto dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato. **Tale consenso va COMUNICATO IMMEDIATAMENTE, per la convalida, al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura stessa**, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato. Tale consenso deve essere convalidato dal Giudice Tutelare prima di procedere alla vaccinazione.

6) Dal momento della trasmissione via pec della richiesta di convalida il direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato la struttura residenziale, che ha trasmesso la richiesta, d**eve attendere il provvedimento del giudice tutelare per un massimo di 96 ore**. Se nelle 96 ore arriva il decreto di convalida si può procedere immediatamente alla vaccinazione. Viceversa **se nelle 96 ore arriva un provvedimento di diniego della convalida non si può procedere alla vaccinazione.** Se dopo le 96 ore non arriva alcun decreto di convalida il consenso espresso dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato diventa definitivo e si può procedere alla vaccinazione.

**N.B. Passate le 96 ore qualunque provvedimento arrivi dal giudice tutelare (anche di diniego della convalida) è privo di efficacia.**

**7) Va ricordato che l’inabilitato (persona a cui è stato nominato un curatore) esprime direttamente il consenso (come previsto dal comma 4 art. 3 legge 219/2017).**

Pertanto, benché il DL 1/2021 richiami anche la figura del curatore si deve ritenere che il curatore interverrà solo nell’assistenza al ricoverato per aiutarlo ad adottare una scelta sulla vaccinazione. In conclusione, i direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati si dovranno rivolgere al giudice (COMMA 5 ART. 5 D.L. 1/21)

[La comunicazione avviene attraverso posta elettronica certificata, indicando quale oggetto della PEC la seguente dicitura: “CONVALIDA CONSENSO VACCINO ANTI COVID-19 per xxxx”,

agli indirizzi di seguito indicati:

**TRIBUNALE di PISA**: PEC: volgiurisdizione.tribunale.pisa@giustizia.it; al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, potranno essere contattati i seguenti numeri: cancelleria:

050513618 Grassi Cecilia

050513707 Messicani Fiorenza

050513706 Tongiani Emilia

050513730 Stefanini Lisa

050513720 Tartariello Alessandra

**TRIBUNALE DI MASSA:** PEC: volgiurisdizione.tribunale.massa@giustizia.it; al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, potrà essere contattato il seguente numero di cancelleria 0585818110 Enzo Bogazzi.

**TRIBUNALE DI LUCCA:** PEC: volgiurisdizione.tribunale.lucca@giustizia.it; al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, potrà essere contattato il seguente numero di cancelleria 0583523296 Dott.ssa ILARIA DAVINI.

**TRIBUNALE DI LIVORNO:** PEC civile.tribunale.livorno@giustziacert.it; al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, potranno essere contattati i seguenti numeri di cellulare 339 4832466 dott. ANTONELLA GIANNELLI; 328 7170087 DOTT. LAURA Merlini